

Statuto PerTalea



Associazione di genitori Adottivi e Affidatari

	Titolo I - Costituzione e scopi	2
Articolo 1 - denominazione durata e sede.		2
Articolo 2 - Scopi - finalità - attività		2
	Titolo II - Norme sul rapporto associativo	4
Articolo 3 - Norme sull'ordinamento interno		4
Articolo 4 - Associati		4
Articolo 5 - procedura di ammissione		4
Articolo 6 - diritti e doveri degli associati		5
Art.7 - Cause di cessazione del rapporto associativo		5
	Titolo III - Norme sul volontariato	6
Art.8 - Dei volontari e dell'attività di volontariato		6
Art.9 - Dei volontari e delle persone retribuite		6
	Titolo IV - Organi sociali	6
Art. 10 - Organi dell'Associazione		6
Art.11 - L'Assemblea degli Associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento		6
Art.12 - Assemblea		7
Art.13 - L'Assemblea degli Associati: regole di voto		8
Art.14 - L' Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo): composizione e durata in carica		8
Art.15 - L'Organo di Amministrazione: regole di convocazione, di funzionamento e di voto		8
Art.16 - Competenze dell'Organo di Amministrazione		9
Art.17 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri dell'Organo di Amministrazione		9
Art.18 - Il Presidente: poteri e durata in carica		10
Art.19 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente		10
Art.20 - Il tesoriere		10
Art.21 - L'organo di controllo (Collegio sindacale): composizione, durata in carica e funzionamento		11
Art.22 - Competenze dell'Organo di Controllo		11
Art.23 - Revisione legale dei conti		11
Art.24 - Responsabilità degli Organi Sociali		12
	Titolo V - I libri sociali	12
Art.25 - Libri sociali e registri		12
	Titolo VI - Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio	12
Art.26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro		12
Art.27 - Fonti di finanziamento		12
Art.28 - Bilancio di esercizio		12
	Titolo VII - Clausola arbitrale (arbitro unico)	13
Art. 29 - Clausola arbitrale		13
	Titolo VIII - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio	13
Art.30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio		13
	Titolo IX - Disposizioni finali	13
Art.31 - logo e siti web		13
Art.32 - Norme di rinvio		13

Statuto PerTalea

Titolo I – Costituzione e scopi

Art. 1 - Denominazione durata e sede

1. E' costituita l' Associazione "PerTalea" in seguito denominata "Associazione" regolata a norma del Titolo I Cap. III, ART.36 e segg. del codice civile, e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore acronimo CTS") e successive modifiche, nonché dal presente Statuto.
2. L'acronimo "ONLUS" sarà utilizzato nella denominazione sociale fino all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore così come previsto dagli art. 53-54 del CTS. una volta terminato l'iter di qualificazione e verificati i requisiti per la suddetta iscrizione nella sezione relativa alla qualificazione prescelta.
3. L' acronimo "APS" verrà inserito ed integrato automaticamente nella denominazione sociale, previa opportuna esecuzione della pubblicità inerente, una volta acquisita la qualificazione di Associazione di Promozione Sociale. Detto acronimo sarà apposto al termine della denominazione.
4. L' acronimo "ETS" verrà inserito ed integrato automaticamente nella denominazione sociale, previa opportuna esecuzione della pubblicità inerente, una volta acquisita la qualificazione di Ente del Terzo Settore attraverso e per gli effetti dell'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS (Registro Unico Nazionale terzo Settore). Detto acronimo sarà apposto al termine della denominazione, dopo l'acronimo APS se quest'ultimo è già stata inserito.
5. L'associazione ha sede legale nel Comune di Arezzo
6. L'associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie in Italia e all'estero.
7. L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Scopi-finalità-attività

L'Associazione è interdisciplinare, apartitica e senza fini di lucro; è costituita da persone, maggiorenni, di diversa estrazione politica, religiosa, sociale e professionale; nasce con l'intento di creare ed offrire opportunità di formazione e confronto sulla genitorialità (in particolare adottiva ed affidataria) in contesti di sostegno e condivisione, nel rispetto di ognuno e di ogni storia; è convizione comune dei Soci fondatori infatti, che l'esperienza di ognuno sia un valore da condividere e possa essere un dono per tutti nella reciprocità. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati quindi su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'Associazione.

Attraverso attività di carattere culturale, e materiale, l'Associazione intende operare per il bene della famiglia quale prima cellula della società umana e concorrere a formare famiglie unite e solidali in una prospettiva di condivisione mondiale, per cooperare così allo sviluppo dei popoli, con un'attenzione particolare alle situazioni di disagio familiare e di infanzia svantaggiate.

L'Associazione, per il raggiungimento delle precedenti finalità, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale (*comma 1 art 5 CTS*) in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

- attività culturali di interesse sociale con finalità educative - *corrispondente lettera d)*
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale - *corrispondente lettera i)*
- formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa - *corrispondente lettera l)*
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000 n.53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1 comma 266 della legge 24 dicembre 2007 n.244 - *corrispondente lettera w)*

Fine dell'Associazione è diffondere la cultura dell'accoglienza e del dono mediante le attività istituzionali che verranno intraprese.

A titolo indicativo e non esaustivo l'associazione potrà nell'ambito delle attività di interesse generale attivarsi per:

- diffondere una cultura dell'accoglienza e del dono;
- promuovere ogni attività diretta a conoscere, diffondere, realizzare ed agevolare l'istituto dell'adozione nazionale e internazionale e dell'affidamento dei minori;
- offrire servizi a sostegno della genitorialità vista come un insieme di funzioni dinamiche e relazionali che rappresentano gli aspetti evolutivi del percorso maturativo della persona;

Statuto PerTalea

- contribuire al benessere della famiglia a cui è assegnato un compito sociale ed educativo, operando nella prevenzione del disagio familiare in rete con le varie agenzie educative (scuola, famiglia, territorio, enti pubblici e privati, servizi sociali ...);
- offrire alle famiglie adottive/affidatarie e aspiranti tali, occasioni di promozione e condivisione delle proprie risorse personali e sociali al fine di incentivare l'interscambio ed il mutuo aiuto fra famiglie adottive/affidatarie e non, gruppi spontanei e di quanti vogliono avvicinarsi all'adozione e dell'affido.
- promuovere scambi di esperienze tra figli adottivi per aiutarli e sostenerli nel loro percorso di vita;
- prevenire l'abbandono, tutelare i diritti dei minori migliorando le loro condizioni di vita, attraverso la promozione e la realizzazione di progetti di Cooperazione Internazionale anche in collaborazione con Enti o Istituzioni Pubbliche o private italiani e stranieri;
- collaborare con istituzioni locali, nazionali e internazionali per l'impostazione di adeguate politiche familiari, scolastiche e di "welfare" in genere e per interventi anche in campo normativo per la salvaguardia della famiglia e dell'infanzia;
- progettare interventi per la formazione degli adulti anche al fine di favorire una paternità e maternità ispirata al principio fondamentale che mette il bambino e i suoi interessi al centro di ogni decisione e che prevale sempre sugli interessi di coppia,
- essere luogo di studio, ricerca e divulgazione dei fenomeni culturali e sociali oggetto degli interventi.
- editare in proprio pubblicazioni inerenti il mondo dell'adozione, dell'affido e dell'infanzia;
- promuovere, organizzare e partecipare ad eventi, manifestazioni e attività ludiche

In dettaglio le attività sono suddivise in aree come di seguito specificate:

A. Formazione e progettazione

- percorsi di formazione in gruppo o individuali a sostegno della genitorialità adottiva ed affidataria
- percorsi di formazione ed aggiornamento per genitori, insegnanti, personale scolastico, operatori socio-sanitari, educatori
- percorsi per bambini, ragazzi e giovani (attività ludiche, espressive e creative; percorsi di educazione all'affettività e sessualità...)
- conferenze, convegni, seminari, gruppi di lavoro
- tirocini
- sportelli di ascolto e counselling

B. Studio e ricerca:

- studi, ricerche ed indagini specialistiche sui temi oggetto delle attività dell'Associazione, con realizzazione anche di appositi corsi.

C. Iniziative editoriali:

- diffusione e pubblicizzazione dei risultati e dei contenuti delle proprie attività di formazione e studio attraverso pubblicazioni in: riviste, dispense, volumi, audiovisivi, software, social network, internet.

D. Servizi:

- sportello di informazione ed orientamento all'adozione e affido
- attività di counselling nell'ambito della preparazione alla genitorialità adottiva e del sostegno post-adoztivo
- attività di ascolto e counselling per adolescenti, giovani ed adulti adottati e non
- incontri di gruppo per il sostegno adottivo
- consulenza su aspetti giuridici e umani dell'adozione e dell'affidamento dei minori, raccogliendo una documentazione sotto forma di articoli, riviste, libri e sussidi audiovisivi, da tenere a disposizione delle famiglie, su questioni legali, psicologiche, pedagogiche relative all'adozione, all'affido e ai minori in stato di abbandono

E. Sensibilizzazione sociale:

- attività varie finalizzate alla promozione di una cultura dell'accoglienza e della gratuità.

F. Attività associativa:

- incontri, manifestazioni tra soci in occasione di ricorrenze, attività del tempo libero e dello sport, anche aperte ad esterni (in proprio o in collaborazione con altri Enti aventi finalità analoghe).

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso; la loro individuazione successiva sarà operata dall'Organo Amministrativo.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Statuto PerTalea

L'Associazione è autonoma nello svolgimento delle proprie attività e agisce sull'intero territorio nazionale con iniziative ed attività anche di carattere regionale e locale e può operare anche in campo internazionale. Essa inoltre potrà promuovere la costituzione in Italia e all'estero di analoghe associazioni che intendano assumerne lo spirito ed i fini.

L'Associazione può inoltre integrare la propria attività - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - con quella di altri enti associativi, promuovendo ed aderendo a forum, consorzi, Ati, Ats ed altre iniziative intra-associative.

Per il raggiungimento delle succitate finalità potrà avvalersi del supporto di enti e organismi specializzati, istituti universitari e collaboratori vari, anche mediante appositi accordi e convenzioni.

L'Associazione ha sede nel Comune di **Arezzo**. Tale sede potrà essere trasferita con delibera dell'assemblea degli associati senza modifica del presente atto. Altre filiali, uffici, succursali, delegazioni, unità operative e similari potranno essere istituiti in Italia o all'estero con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Titolo II - Norme sul rapporto associativo

Art. 3 - Norme sull'ordinamento interno


1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
3. L'associazione non dispone limitazioni rispetto alle condizioni economiche degli associati e non attua alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli stessi.
4. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 4 - Associati

1. Gli associati si distinguono in:
 - fondatori**: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali;
 - effettivi**: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di associato dall'Organo di Amministrazione. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.
2. La qualità di associato è subordinata al pagamento della quota associativa e, per gli anni successivi al primo, al pagamento della quota associativa di rinnovo.
3. Il numero degli associati è illimitato e, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
4. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione sia le persone fisiche che gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, aderendo alle finalità istituzionali dell'Associazione e collaborando con essa al loro raggiungimento.
5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 5 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse, presenta domanda per iscritto all'Organo di Amministrazione, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda devono essere indicati nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica del richiedente; deve essere anche precisato che lo stesso si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, a osservare le disposizioni che saranno emanate dall'Organo di Amministrazione e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.
L'Organo di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.



4

Statuto PerTalea

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall' Organo di Amministrazione, chi ne aveva presentato proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

3. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 6 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, purché iscritti nel libro soci da almeno tre mesi (elettorato attivo) nonché se maggiori d'età hanno diritto a proporsi quale candidato per gli Organi dell'Associazione (elettorato passivo);
- b) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- c) essere informati di tutte le attività e iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- d) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione all' Organo di Amministrazione che provvede, entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dall' Organo di Amministrazione;
- e) frequentare i locali dell'Associazione.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione nelle relazioni esterne, nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare la quota associativa e la quota associativa di rinnovo nella misura e nei termini fissati annualmente dall' Organo di Amministrazione.

4. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

5. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art.7 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) **recesso volontario**. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta all' Organo di Amministrazione. Il recesso ha effetto immediato;
- b) **decadenza** per mancato pagamento della quota associativa di rinnovo. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.5 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere **escluso** dall'Associazione per:

- a) grave comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti gravi violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità;

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dall' Organo di Amministrazione, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso, l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata all' Organo di Amministrazione a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

Statuto PerTalea

4. L'associato receduto, escluso o decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III - Norme sul volontariato

Art.8 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dall' Organo di Amministrazione.

Art.9 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV - Organi sociali

Art. 10 - Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) l'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo);
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo (Collegio Sindacale), obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del terzo settore

2. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è conforme ai criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.


3. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito salvo eventuali rimborsi spese, tranne nel caso di Revisione legale dei conti di cui all'art. 22 del presente Statuto.

4. Gli eletti alle cariche sociali sono rieleggibili.

Art.11 - L'Assemblea degli Associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale, iscritti nel libro degli associati.

2. Ciascun Associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta e firmata che deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse tre deleghe per associato. Ciascun associato ha un voto.



6

Statuto PerTalea

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera dell'Organo di Amministrazione, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri dell' Organo di Amministrazione;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata all' Organo di Amministrazione da almeno 1/10 degli associati.
- Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

4. La convocazione dovrà essere inviata a cura dell'Organo amministrativo a tutti gli associati e, se nominato all'Organo di controllo, con mezzi che garantiscano la ricezione da parte degli interessati ed il relativo riscontro della ricezione, almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione e con avviso affisso nei locali della Sede. L'avviso dovrà essere affisso almeno 20 (venti) giorni prima della data della riunione. La comunicazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

6. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e conservato nella sede dell'Associazione.

7. Le assemblee possono riunirsi anche con i partecipanti dislocati in più luoghi attraverso collegamenti audio/video alle condizioni, tutte necessarie, che:

- siano rispettate le formalità di convocazione in ordine ai luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire salvo che si tratti di assemblea totalitaria ai sensi del presente statuto;
- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Verbalizzante;
- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di svolgere le proprie funzioni ed accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti ed al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi e le dichiarazioni oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Art.12 - Assemblea

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dall' Organo di Amministrazione;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dall' Organo di Amministrazione;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dall'Organo di Amministrazione;
- d) eleggere e revocare i componenti degli organi associativi;
- e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- f) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- g) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dall' Organo di Amministrazione per il funzionamento dell'Associazione;
- h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.28 del CTS, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- j) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, o sottoposto al suo esame, da parte dell' Organo di Amministrazione o da altro Organo Sociale.
- l) Deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, o sottoposto al suo esame, da parte dell'Organo di Amministrazione o da altro Organo Sociale.

2. E' compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;



Statuto PerTalea

c) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

3. Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea, salvo ove diversamente previsto, sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

5. L'Assemblea straordinaria chiamata a deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, sulla trasformazione, sulla fusione o sulla scissione dell'Associazione, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. Per l'Assemblea straordinaria chiamata a deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia all'Art. 29 del presente Statuto.

Art.13 - L'Assemblea degli Associati: regole di voto

1. Ciascun Associato ha diritto ad un solo voto.

2. Gli Associati minorenni possono esercitare il diritto di voto (elettorato attivo) è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Gli Associati minorenni non possono in ogni caso essere eletti alle cariche associative (diritto di voto passivo).

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.14 – L' Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo): composizione e durata in carica

1. L'Organo Amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli Associati in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 9 (nove), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri dell' Organo di Amministrazione sono nominati nell'atto costitutivo. Al suo interno nomina il vicepresidente ed il segretario amministrativo (tesoriere).

2. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

3. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi (art.2382 del Codice civile e successive modifiche).

4. I Consiglieri durano in carica da 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Gli amministratori nominati dall'assemblea possono rimanere in carica per un periodo non superiore a TRE ESERCIZI e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea ai sensi Art,11 c.4 dello Statuto.

Art.15–L'Organo di Amministrazione: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. L'Organo di Amministrazione ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione, che può delegare anche a qualcuno dei suoi membri nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea. La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente. Il potere di rappresentanza è generale ed eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Registro Unico nazionale del terzo Settore.

2. L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno $\frac{1}{3}$ (un terzo) dei Consiglieri.

3. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, anche e-mail, che deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

4. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

5. L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. A

Statuto PerTalea

parità di voti prevale il voto di chi presiede. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e conservato nella sede dell'Associazione.

9. L'Organo di Amministrazione si riunisce presso la sede legale, presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione oppure con i partecipanti dislocati in più luoghi audio/video collegati alle condizioni, tutte necessarie, che:

- siano rispettate le formalità di convocazione in ordine ai luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire salvo che si tratti di adunanza totalitaria;
- sia consentito al Presidente di svolgere le proprie funzioni ed accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti ed al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi e le dichiarazioni oggetto di verbalizzazione;

sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Art.16 - Competenze dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri Organi Associativi.

In particolare, sono compiti di questo organo:

- a) predisporre le bozze di bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) nominare il Vicepresidente e il Tesoriere dell'Associazione;
- d) deliberare circa l'ammissione degli Associati e nel caso motivarne il rigetto;
- e) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- i) procedere al conferimento di incarichi professionali determinandone prestazioni e compensi, nonché all'eventuale assunzione di personale dipendente stabilendone mansioni e retribuzione, necessari al corretto funzionamento dell'associazione per il raggiungimento delle finalità statutarie nei limiti previsti dall'Art. 9 comma 3 del presente Statuto;
- j) determina eventuali compensi e rimborsi spese nei confronti degli artisti e di chiunque altro ne abbia diritto;
- k) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- l) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- m) adottare tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;
- n) è responsabile del trattamento dei dati personali di cui alla legge 675/96 e GDPR Reg. UE 2016/679 e successive modificazioni e/o integrazioni;
- o) individuare le attività diverse di cui all'art. 2 comma 7, del presente statuto documentandone il carattere secondario e strumentale.

2. L'Organo di Amministrazione può attribuire, a uno o più dei suoi membri, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario amministrativo (tesoriere) si occupa della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dall'Organo di Amministrazione o dal Presidente. Cura la gestione economica e finanziaria dell'Associazione in conformità alle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e predisponde il rendiconto gestionale. Può essere revocato dall'Organo di Amministrazione col voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

Art.17 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri dell'Organo di Amministrazione

1. La carica di Consigliere si perde per:

9



Statuto PerTalea

- a) scadenza del mandato;
- b) dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta all' Organo di Amministrazione;
- a) revoca da parte dell'Assemblea, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- b) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.14, del presente Statuto;
- c) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.7 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, l' Organo di Amministrazione provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Organo di Amministrazione si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione dell' Organo di Amministrazione. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.18 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
 2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.
 3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile; almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato l' Organo di Amministrazione convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
- Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e dell' Organo di Amministrazione;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte dell' Organo di Amministrazione;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e le riunioni dell' Organo di Amministrazione.
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta all' Organo di Amministrazione conferire espressa delega ad altro Consigliere.
 6. L'incarico di Presidente dell'Associazione è svolto a titolo gratuito e non può in alcun modo essere retribuito.

Art.19 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:
 - a) dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta all' Organo di Amministrazione;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.14, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.7 del presente Statuto.
2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al 1 punto del presente articolo, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 20 – Il Tesoriere

1. Il tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili
2. Il Tesoriere è il responsabile della trascrizione dei verbali delle sedute dell'Organo Amministrativo e dell'Assemblea, sugli appositi libri



Statuto PerTalea

3. Il tesoriere è altresì responsabile del trattamento dei dati personali di cui alla Legge 675/96, e successive modificazioni e/o integrazioni, salvo diversa decisione in sede assembleare.
4. Stanti i compiti affidati al tesoriere è a lui conferito anche il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di firmare assegni in traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari.
5. ha la firma libera e disgiunta dal presidente per importi il cui limite massimo viene definito dall'Organo Amministrativo.

Art.21 - L'organo di controllo (Collegio sindacale): composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'Organo di Controllo, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o per scelta associativa non necessariamente fra gli Associati. Può essere, a scelta dell'Assemblea:
 - monocratico
 - collegiale formato da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti.
2. L'Organo di Controllo rimane in carica 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige un verbale che va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale Organo.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di Controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'Organo di Controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo e imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.22 - Competenze dell'Organo di Controllo

1. È compito dell'Organo di Controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell' Organo di Amministrazione e dell'Assemblea, cui presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
- g) 2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
- h) 3. L'Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione che è rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.23 - Revisione legale dei conti.

1. Il Revisore legale dei conti, nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o per scelta associativa, potrà essere anche monocratico. L'incarico è affidato dall'Assemblea, i suoi componenti dovranno essere iscritti all'apposito registro dei revisori legali dei conti.
2. il Revisore legale dei conti rimane in carica 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.
3. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il Revisore legale dei conti decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova nomina da parte dell'Assemblea.



Statuto PerTalea

4. Il Revisore legale dei conti deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo e imparziale.
5. In ogni caso le funzioni di revisione legale dei conti saranno svolte nel rispetto delle norme inderogabili di legge previste per il relativo Albo professionale, anche per quanto attiene ai compensi.

Art.24 - Responsabilità degli Organi Sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'Organo di Controllo e di Revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.
3. Il Presidente dell'Organo di Amministrazione è l'unica persona delegata nei rapporti con gli uffici previdenziali ed assistenziali e comunque con tutte le pubbliche amministrazioni e di conseguenza, l'unico responsabile.

Titolo V - I libri sociali

Art.25 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
 - d) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, qualora questo sia stato nominato.

Titolo VI - Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri e altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili, ricavi, rendite, proventi, entrate di qualunque e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.
4. L'Associazione potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e nel rispetto delle norme di legge.

Art.27 - Fonti di finanziamento

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative e contributi degli iscritti;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) cessione o erogazione di beni e servizi;
 - g) erogazione di servizi istituzionali confacenti con gli scopi aziendali;
 - h) iniziative promozionali;
 - i) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - j) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - k) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.28 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.



Statuto PerTalea

2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio che dovrà essere approvato dall'Assemblea. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei 20 (venti) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione e, ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

4. L'Organo Amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, e, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

5. Laddove ciò sia ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, l'Organo di Amministrazione entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predisporre il bilancio sociale da sottoporre all'assemblea degli associati entro gli stessi termini del punto 1.

Titolo VII - Clausola arbitrale (arbitro unico)

Art. 29 - Clausola arbitrale

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra gli associati, o tra gli associati e l'associazione aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché qualsiasi controversia nei confronti dei componenti il comitato direttivo, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese le controversie relative alle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di associato, sarà devoluta al giudizio di un arbitro unico nominato, su istanza della parte più diligente, dal presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nella cui circoscrizione ha sede l'associazione ed il quale dovrà provvedere alla nomina entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza stessa.

2. L'arbitrato sarà rituale ed il giudizio sarà reso secondo diritto.

3. Per tutto quanto non precisato dalla seguente clausola, dovrà essere rispettata la disciplina prevista dagli articoli 34, 35 e 36 del decreto legislativo 17/01/2003 n. 5 e successive modifiche.

Titolo VIII - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo IX - Disposizioni finali

Art.31 - Logo e siti web

1. l'uso del logo dell'Associazione, come riportato in testa al presente Statuto, è consentito solo previa autorizzazione dell'Organo Amministrativo. Il dominio internet www.pertalea.org e il sito sono di proprietà dell'Associazione.

Art. 32 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

